(N. 181)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(PELLA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GAVA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 NOVEMBRE 1953

Assegnazione al «Comitato nazionale del simbolo della fraternità umana» di un contributo di lire 125 milioni per le spese relative alla costruzione ed alla inaugurazione sul colle di Medea (Gorizia) di una monumentale «Ara Pacis».

ONOREVOLI SENATORI. — Nel settembre 1950 un Comitato nazionale, presieduto dall'onorevole Tito Zaniboni, presidente dell'Unione nazionale ufficiali in congedo e costituito dai presidenti delle Associazioni dei combatbattenti e dei mutilati e invalidi di guerra nonchè dal presidente della Pontificia Commissione di assistenza, prese l'iniziativa di erigere sul colle Medea di Gorizia un Tempio della Pace quale simbolo della fraternità umana.

Il monumento – che è stato inaugurato il 6 maggio 1951 con cerimonia particolarmente solenne – è destinato a raccogliere, nel suo basamento, un'urna contenente le zolle di tutti i cimiteri di guerra esistenti in Italia.

In complesso l'opera – come risulta dai progetti ed atti stipulati con l'intervento del Genio civile di Gorizia e dai rendiconti relativi all'esecuzione – è venuta a costare 125 milioni, ivi comprese le spese generali e quelle sostenute per l'inaugurazione.

Atteso l'alto significato morale dell'opera e la risonanza nazionale ed internazionale da essa suscitata, è sembrato opportuno porre a carico dello Stato le spese di cui trattasi.

È stato, pertanto, predisposto il presente disegno di legge, col quale viene concesso al Comitato nazionale anzidetto un contributo di lire 125 milioni per le spese relative alla costruzione ed alla inaugurazione sul colle di Medea (Gorizia) della cennata «Ara Pacis».

Il provvedimento determina anche i mezzi per far fronte alla spesa.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È concesso al « Comitato nazionale del simbolo della fraternità umana » un contributo di lire 125 milioni per le spese relative alla costruzione ed alla inaugurazione sul colle di Medea (Gorizia) di una monumentale « Ara Pacis ».

Art. 2.

Alla copertura dell'onere derivante dell'applicazione della presente legge sarà fatto fronte con una corrispondente riduzione della somma disponibile sullo stanziamento di cui al capitolo 69 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'esercizio finanziario 1953-54.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare in bilancio, con proprio decreto, le variazioni occorrenti in base alla presente legge.